



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
AREA 3- COORDINAMENTO DEGLI UFFICI DEL GENIO CIVILE DELL'ISOLA
E DELLE ATTIVITA' DA SVOLGERE PER ALTRI DIPARTIMENTI E/O ENTI LOCALI

II DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto Presidenziale 28 febbraio 1979 n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTO l'articolo 7 della Legge Regionale 15 maggio 2000 n. 10;

VISTA la Legge Regionale 16 dicembre 2008 n. 19;

VISTO l'articolo 4 della Legge Regionale 12 luglio 2011 n. 12, che ha istituito nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità il Dipartimento Regionale Tecnico;

VISTO l'articolo 49, comma 1, della Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 9 che ha previsto la riorganizzazione dell'apparato amministrativo della Regione;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 1805 del 13 aprile 2016 di conferimento incarico al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 12 del 14 giugno 2016 con il quale è stato emanato il "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni" nonché l'allegato 1;

VISTO il D.D.G. n. 182/2016 del 7 luglio 2016 di conferimento incarico alla struttura dirigenziale dell'Area 3 del Dipartimento Regionale Tecnico;

VISTE la nota di protocollo n.100 del 4.1.2016, la nota di protocollo n.38198 del 17.2.2017 e, in ultimo, la nota 184323 del 18.9.2017, con le quali l'Ufficio del Genio Civile di Ragusa ha trasmesso gli atti per l'adozione del provvedimento definitivo, ai sensi dell'articolo 25 della Legge 2.2.1974 n. 64 (articolo 100 del T.U.E. del DPR 380/2001, recepito dalla Legge Regionale 16/2016, nel prosieguo del Decreto semplicemente T.U.E.), concernenti i lavori abusivi eseguiti in c.da Finaiti del Comune di Santa Croce di Camerina (RG) sul lotto di terreno catastalmente identificato al foglio di mappa n.34 part.IIIa [redacted] e di proprietà della signora [redacted] Maria nata a Santa Croce Camerina il [redacted];

PRESO ATTO che i lavori abusivi accertati in violazione della normativa di cui alla Legge 2.2.1974 n. 64 riguardano, così come descritte e rappresentate nel progetto a firma dell'Ingegnere Giorgio [redacted] allegato alla richiesta di adozione del provvedimento definitivo, A) le opere strutturali (travi di fondazione in conglomerato cementizio armato, telaio in conglomerato cementizio armato e copertura con struttura lignea) della veranda realizzata in ampliamento e strutturalmente connessa al fabbricato ad una elevazione fuori terra con struttura portante in cemento armato (munito di concessione edilizia n.46 del 31.10.2001 rilasciata dal Comune di Santa Croce di Camerina e di autorizzazione protocollo n. 8823 del 24.4.2002 rilasciata dall'Ufficio del Genio Civile di Ragusa) e B) le opere strutturali del manufatto ad una elevazione fuori terra con struttura portante in muratura e copertuta con struttura portante lignea, contiguo al suddetto fabbricato e da questo strutturalmente giuntato;

RILEVATO che per le suddette opere strutturali, accertate eseguite in violazione della normativa urbanistico edilizia e della normativa per le costruzioni in zona sismica nel sopralluogo effettuato in data 18.10.2005 congiuntamente al responsabile dell'Ufficio Tecnico, la Polizia Municipale del Comune di Santa Croce di Camerina (RG), con comunicazione di notizia di reato, ha deferito la proprietaria signora [redacted] Maria alla competente Autorità Giudiziaria;

PRESO ATTO che l'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Ragusa, desunta la violazione della normativa di cui alla Legge 2.2.1974 n. 64 dalla suddetta segnalazione trasmessa dal Comune di Santa Croce di Camerina (RG) con nota n.24626 del 24.11.2005, ha provveduto a compilare e trasmettere, ai sensi dell'articolo 21 della Legge 2.2.1974 n. 64 (articolo 96 del T.U.E.), processo verbale protocollo n.13494 del 28.6.2006 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa e contestualmente, ai sensi dell'articolo 22 della Legge 2.2.1974 n. 64 (articolo 97 del T.U.E.), ha emesso ordine di sospensione dei lavori in seno al quale, fra l'altro, ha richiesto alla signora [redacted] Maria di trasmettere gli atti tecnici al fine delle valutazioni sull'osservanza delle prescrizioni dettate dalle norme tecniche di cui alla normativa antisismica;

PRESO ATTO che la Procura presso il Tribunale di Ragusa ha iscritto procedimento penale n. 3580/05 R.G.N.R. nei confronti della signora [REDACTED] Maria imputata, nella qualità di proprietaria e committente, dei reati di violazione della normativa urbanistico-edilizia -capi a), b) del rubricato- e del reato di violazione della normativa di cui alla Legge 2.2.1974 n. 64 -capo c)- "(...) per aver abusivamente realizzato, in difformità alla C.E. n. 46 del 31.10.2001, una veranda con struttura portante in pilastri e travi in c.a., e un manufatto (...) con struttura portante in blocchi di calcare tenero e copertura con travi in legno (...)";

PRESO ATTO che il Tribunale di Ragusa, in ordine all'iscritto procedimento penale n. 3580/05, con Sentenza n. 322/2009 emessa in data 28.5.2009, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell'imputata per l'ascritto reato di cui al capo a) del rubricato per intervenuto rilascio di titolo edilizio in sanatoria (concessione -n.8/2009 del 3.2.2009- rilasciata ai sensi dell'articolo 36 del DPR 380/2001 dal Comune di Santa Croce di Camerina), e ha condannato l'imputata per i rimanenti ascritti reati di cui ai capi b) e c);

CONSIDERATO che la Suprema Corte di Cassazione, con Sentenza irrevocabile (Registro Generale 29376-2009) del 24.3.2010, ha annullato senza rinvio l'emesso dispositivo n. 322/2009, "(...) limitatamente al reato sub c) perché estinto per intervenuta prescrizione (...)";

RITENUTO che il caso di specie possa essere disciplinato con l'articolo 25 della Legge 2.2.1974 n. 64;

PRESO ATTO che il Dirigente delegato dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Ragusa in seno alla relazione istruttoria che accompagna la nota di protocollo n. 184323 del 18.9.2017, inoltrata in sede di istruttoria ad integrazione e finalizzata alla adozione del provvedimento definitivo ai sensi dell'articolo 25 della legge 2.2.1974 n. 64, sulla scorta del progetto e dei calcoli strutturali di verifica a firma dell'Ingegnere Giorgio [REDACTED] (nella qualità di tecnico verificatore strutturale ed asseveratore) allegati alla richiesta di adozione del provvedimento, nel riferire sull'excursus del procedimento di violazione de quo, nel riferire della riscontrata conformità dello stato dei luoghi a quanto rappresentato dal tecnico nell'allegato progetto e nel riferire delle verifiche strutturali finalizzate alla valutazione della sicurezza ai sensi della normativa antisismica, ha confermato il precedente espresso parere di sussistenza per le opere strutturali abusivamente realizzate ;

PRESO ATTO che nel caso di specie gli elaborati di progetto sono muniti del visto ai sensi dell'articolo 25;

VISTO il parere reso dall'UO A3.01 in seno alla relazione di competenza protocollon. 253594 /DRT del 22.12.2017;

ACCLARATO che le motivazioni in narrativa debbano intendersi integralmente riportate e trascritte nell'articolato che segue;

FATTO SALVO il rispetto delle prescrizioni delle leggi urbanistiche e l'esercizio del diritto dei terzi,


DECRETA

ARTICOLO 1. Le opere strutturali della veranda realizzata in ampliamento e strutturalmente connessa al fabbricato ad una elevazione fuori terra con struttura portante in cemento armato (munito di concessione edilizia n.46 del 31.10.2001 rilasciata dal Comune di Santa Croce di Camerina e di autorizzazione protocollo n. 8823 del 24.4.2002 rilasciata dall'Ufficio del Genio Civile di Ragusa) e le opere strutturali del manufatto ad una elevazione fuori terra realizzato contiguo al suddetto fabbricato e da questo strutturalmente giuntato, così come rappresentate e descritte nel progetto a firma dell'Ingegnere Giorgio [REDACTED] allegato alla richiesta di adozione del provvedimento definitivo ai sensi dell'articolo 25 della Legge 2.2.1974 n. 64 (articolo 100 del T.U.E.), insistenti sul lotto di terreno catastalmente identificato al foglio di mappa n.34 part.IIa 1221 di c.da Finaiti del Comune di Santa Croce di Camerina, accertate eseguite dalla signora [REDACTED] Maria nata a Santa Croce Camerina il [REDACTED] (nella qualità di proprietaria e committente) in violazione agli adempimenti di cui alla normativa per le costruzioni in zona sismica, possono sussistere.

ARTICOLO 2. Il presente decreto redatto in quattro copie, previa pubblicazione ai sensi del comma 6 dell'articolo 98 della Legge Regionale n. 9 del 7 maggio 2015, che ha sostituito il comma 5 dell'articolo 68 della Legge Regionale 12 agosto 2014, sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale Tecnico, verrà trasmesso in duplice copia all'Ufficio del Genio Civile di Ragusa per gli adempimenti di competenza.

Palermo, li 4 GEN 2018

Il Dirigente dell'Area 3
Ing. Francesco Vallone



Il Dirigente Generale
Ing. Vincenzo Palizzolo

